

**per i lavori in gesso  
e d'intonacatura**

Viale Portone 4  
casella postale 1220/1319  
CH-6500 Bellinzona  
tel. +41 91 821 10 60  
fax +41 91 821 10 99  
info@cpcedilizia.ch  
www.cpcedilizia.ch

Alle spettabili impresa per i lavori in  
gesso e d'intonacatura gli stuccatori, i  
montatori ed i plafonatori del Cantone  
Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL  
e-mail: applicazione@cpcedilizia.ch

Bellinzona, dicembre 2018

**Calendari di lavoro - anno 2019**

Gentili Signore,  
Egregi Signori,

conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dei gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino (CCL), alleghiamo alla presente i seguenti calendari di lavoro:

**1. Calendari sezionali base**

- **sezionale base senza ore flessibili senza recupero "ponti"** con un totale di **249 giorni lavorativi** e **2'018 ore di lavoro** possibili;
- **sezionale base con ore flessibili e con recupero "ponti"** con un totale di **247 giorni lavorativi** e **2'018 ore di lavoro** possibili.

**2. Calendario aziendale**

Ogni impresa può allestire un calendario aziendale da inviare per esame ed approvazione alla scrivente Commissione alle seguenti condizioni:

- la **durata annuale del lavoro** dovrà ammontare a **2'018 ore**;
- la **durata settimanale** del lavoro deve essere compresa tra un **minimo di 37 ½ ore** ed un **massimo di 42 ½ ore**;

- la **durata giornaliera** del lavoro deve essere compresa tra un **minimo di 7 ½ ore** ed un **massimo di 8 ½ ore**;
- nella stesura del calendario aziendale non bisogna tenere conto delle ore flessibili poiché queste devono essere conteggiate separatamente in un “contatore di ore flessibili”;
- la **volontà di adottare le ore flessibili deve essere manifestata solo nel momento in cui si segnala alla scrivente Commissione quale tipologia di calendario aziendale si desidera adottare: calendario aziendale senza ore flessibili oppure calendario aziendale con ore flessibili**;
- il “contatore di ore flessibili” può conteggiare un **massimo di 80 ore annuali (art. 22 nuovo CCL)**;
- i “ponti” potranno essere compensati con giorni di vacanza. Nel caso in cui la ditta applichi un orario di lavoro flessibile, i “ponti” potranno essere compensati con le ore flessibili.

### 3. Ore flessibili

Le ore flessibili sono illustrate all’art. 22 e 23 del nuovo CCL (in vigore dal 1° gennaio 2017). Le informazioni più importanti da tenere presenti nella scelta del calendario di lavoro per l’anno venturo sono:

- la settimana lavorativa sarà compresa tra un minimo di 37 ½ ed un massimo di 44 ½ ore dal lunedì al venerdì. **Ciò significa che la durata giornaliera di lavoro non potrà superare le 9.25 ore**;
- **le ore settimanali lavorative prestate oltre a quelle indicate nel calendario sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate in un “contatore ore flessibili” che dovrà figurare nella busta paga mensile di ogni lavoratore.** In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 44 ½ ore settimanali. Questo significa che nel “contatore ore flessibili” dovrà essere trascritta la differenza di ore di lavoro (durata giornaliera effettuata rispetto a quanto previsto dal calendario);
- le aziende che scelgono di adottare il calendario con le ore flessibili hanno la facoltà di lavorare 6 sabati ovvero hanno la possibilità di beneficiare di massimo 6 notifiche di lavoro a regime speciale nell’arco di un anno;
- nel “contatore ore flessibili” vanno perciò conteggiate le ore di lavoro prestate oltre la durata di lavoro prevista dal calendario e le ore di lavoro svolte al sabato per un totale massimo di 80 ore flessibili annuali;
- le ore accumulate nel corso dell’anno potranno essere compensate con il tempo libero durante il periodo gennaio – aprile dell’anno successivo, previo accordo tra le parti. Se i collaboratori non beneficeranno delle ore flessibili, queste dovranno essere pagate con il supplemento del 25% a fine aprile;

- se il saldo delle ore flessibili (80 ore) verrà superato, le ore eccedenti dovranno essere pagate con il supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui è avvenuto il “superamento”;
- durante i mesi in cui il datore di lavoro farà capo alle ore flessibili, tali ore dovranno essere riconosciute e pagate al 100%.

Le imprese sono invitate a comunicare, entro il **31 gennaio 2019**, a mezzo del formulario ufficiale, il calendario che intendono applicare (uno dei due sezionali oppure uno dei due aziendali – vedi punto 2).

Il formulario ufficiale non è più allegato alla presente circolare, ma pubblicato nell’area riservata della piattaforma informatica

**[www.cpcedilizia.ch](http://www.cpcedilizia.ch)**

**Se la ditta non comunicherà alla CPC il calendario applicato verrà inflitta una penalità pecuniaria ed applicato d’ufficio il calendario sezionale base senza ore flessibili e senza recupero “ponti”.**

**Il calendario è da portare a conoscenza dei lavoratori interessati (affissione sui cantieri o fotocopie).**

Siamo a vostra completa disposizione per fornirvi eventuali chiarimenti ed approfittiamo dell’occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

**Commissione paritetica cantonale  
per i lavori in gesso e d’intonacatura**

Amado Fabio, Presidente

Allegati:

- calendario senza recupero “ponti”
- calendario con recupero di 2 “ponti”
- calendario aziendale (in bianco)